



Oggetto: DL 18 maggio 2020, n. 34 – sospensione versamenti

Con la presente comunicazione Vi inviamo ulteriori chiarimenti in merito alla proroga della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi previste dal DL n. 34/2020 (*Decreto Rilancio*).

Di seguito le novità principali previste dal Decreto:

- **esenzione del versamento del saldo IRAP 2019** e della prima rata dell'**acconto IRAP 2020** per i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta 2019 (*art. 24, DL n. 34/2020*);
- **proroga al 16/09/2020:**
 - della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020 (*Decreto Cura Italia*) e dall'art. 18, DL n. 23/2020 (*Decreto Liquidità*);
 - dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni ovvero risultanti da atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione eccetera (*artt. 144 e 149, DL n. 34/2020*);
 - dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 09/03 – 31/05/2020 riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (*art. 149, comma 4, DL n. 34/2020*);
 - dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 08/03 – 31/08/2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi, eccetera; i versamenti sospesi riferiti a piani di dilazione in essere devono essere effettuati **in un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, il **30/09/2020** (*art. 154, DL n. 34/2020*).

Inoltre, le rate dovute in riferimento alla **definizione agevolata** dell'Agenzia delle entrate e della riscossione (c.d. *rottamazione*) e in riferimento al c.d. *saldo e stralcio* versate integralmente entro il **10/12/2020** non determineranno la decadenza dal procedimento di definizione agevolata.

I **versamenti differiti al 16/09/2020** potranno essere effettuati in un'**unica soluzione** ovvero a titolo di **prima rata**, qualora il contribuente scelga la rateizzazione, fino ad un **massimo di 4 rate mensili**.

